

LA COOPERAZIONE DEI FEDELI LAICI ALL'OPERA MISSIONARIA: UNA BREVE NOTA AL CAN. 784 CIC

1. Osservazione preliminare

La possibilità di costituire un rapporto giurisdizionale mediante un libero atto di volontà del fedele laico si manifesta come una rilevante novità prevista dal CIC 1983, ed una peculiare applicazione delle sue facoltà generali nell'ambito dell'ordinamento canonico¹.

In particolare, tale possibilità si evidenzia in alcune peculiari ipotesi contemplate nell'ordinamento canonico vigente, tra le quali spiccano la convenzione disciplinata dal c. 296 in materia di prelature personali²; nonché i contratti stipulati dai fedeli laici – che non siano collegati né direttamente né indirettamente alla struttura delle forze armate – con gli ordinariati militari, in quanto «svolgano stabilmente un compito loro affidato dall'Ordinario militare o con il suo

¹ Circa l'evoluzione storica, in generale, della funzione dei laici nella Chiesa, cf. C. TAMMARO, «Profili storico-giuridici del ruolo attivo dei fedeli laici nella Chiesa», *Periodica* 94 (2005) 173-209.

² Sulle caratteristiche di tale convenzione, cf. C. TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Roma 2004, soprattutto pp. 151-165.

consenso»³. In entrambi i casi, infatti, il fedele laico viene inserito stabilmente nella struttura dell'ente ed assoggettato alla giurisdizione del relativo pastore ed in entrambi i casi la convenzione stipulata è idonea, a determinate condizioni, ad instaurare un rapporto di natura gerarchica⁴.

³ Cf. IOANNES PAULUS II, Const. ap. *Spirituali militum curae*, diei 21 aprilis 1986, AAS 78 (1986) 4, n. X. Va, peraltro, osservato che gli statuti propri di ciascun ordinariato hanno, inoltre, proceduto ad un'interpretazione estensiva di tale ambito contrattuale, ampliando ulteriormente – di fatto – le categorie di fedeli laici soggettivamente competenti a concludere tale tipologia negoziale. Ad esempio, l'ordinariato militare della Bolivia menziona espressamente gli studenti dei centri scolastici appartenenti alle forze armate (in proposito cf. *Estatutos del Ordinariato militar u Obispado castrense de Bolivia*, art. 20/e, in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano 1992, 122), e quello del Belgio include il personale civile del Ministero della Difesa e le loro famiglie, nonché il personale scolastico e quello appartenente alle organizzazioni sociali collegate con l'esercito, e, infine, tutti coloro che lavorano o risiedono in case di riposo gestite da militari (cf. *Statuts du diocèse aux forces armées belges*, art. IV, *ibid.*, 110). Sulla questione, dettagliatamente, vedi D. LE TOURNEAU, «La juridiction cumulative de l'Ordinariat aux Armées», *Revue de droit canonique* 37 (1987) 185 ss.

⁴ Cf., ad esempio, J.I. ARRIETA, «Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 31. Va osservato, tuttavia, che in dottrina non vi è unanimità di vedute in proposito, in quanto alcuni autori sostengono che il contratto sarebbe idoneo esclusivamente ad instaurare in tali ipotesi una mera cooperazione esterna all'istituzione, senza incorporare il laico nel tessuto costitutivo della stessa. Cf. in merito H. SCHMITZ, «Das Handbuch des katholischen Kirchenrechts», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 154 (1985) 145-146; J. CONTRERAS MAZARÍO, «El régimen jurídico del Ordinariato castrense en el derecho canónico», *Revista española de derecho canónico* 55 (1998) 672-675.

Un'altra fattispecie degna di nota sembra, inoltre, quella della collaborazione che i laici possono prestare alla gerarchia nei territori di missione, ai sensi del c. 784 CIC.

Anche in tale caso la giurisdizione viene instaurata mediante una manifestazione di volontà del fedele laico, secondo quanto stabilito dall'Istr. *Quo aptius*, della Congregazione per la propagazione della fede – del 1969 – e dalle Note direttive *Postquam apostoli* della Congregazione per il clero, del 1980. Questi due documenti, riguardanti direttamente l'aggregazione di presbiteri secolari nelle circoscrizioni missionarie, prevedono anche per i laici che si recano nelle missioni (come per i religiosi non sacerdoti) la definizione dei loro diritti e doveri mediante la stipula di apposite convenzioni tra i due Vescovi e il consenso necessario dell'interessato⁵.

Con le brevi considerazioni che seguono, si intende, appunto, esaminare rapidamente la natura e le caratteristiche della collaborazione che i laici prestano all'attività missionaria su tale base pattizia, e le implicazioni giuridiche che ne derivano.

2. Lineamenti giuridici e struttura della convenzione prevista dall'Istr. *Quo aptius* e dalle Note dir. *Postquam apostoli*

Si è detto che i due documenti menzionati prevedono la possibilità di concludere peculiari atti nego-

⁵ Cf. SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instr. *Quo aptius*, diei 24 februarii 1969, AAS 61 (1969) 276-281; SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, Notae dir. *Postquam apostoli*, diei 25 martii 1980, AAS 72 (1980) 136-141, n. 26.

ziali che consentono ai fedeli laici di cooperare all'opera missionaria, regolamentando le posizioni giuridiche di tutti i soggetti che risultano coinvolti in tale attività.

Va osservato, in primo luogo, che il modello di convenzione delineato dal Legislatore assume una fisionomia caratteristica, perché è di natura trilaterale, anziché bilaterale, come accade invece in altre ipotesi di collaborazione del laicato ai "munera" ecclesiali; il triplice intervento dei due Vescovi "a quo" e "ad quem" e del fedele laico interessato diventa necessario perché col nuovo accordo risulta in qualche maniera modificata la posizione di tutti e tre i soggetti rispetto all'originario rapporto di giurisdizione⁶: il Vescovo del domicilio, pur conservando – formalmente – la sua natura di Ordinario proprio del fedele laico, viene, in un certo senso, privato dei suoi poteri sullo stesso, per via dell'impossibilità di fatto del loro esercizio, dal momento che questi trasferisce la sua dimora nel territorio di missione; il Vescovo del luogo di missione acquista nuovi diritti e doveri verso il fedele, costituendo con lo stesso un nuovo rapporto di giurisdizione che si sovrappone al precedente, il cui contenuto si sostanzia nel complesso di posizioni giuridiche attive e passive inerenti alla regolamentazione dell'attività missionaria che il laico andrà a svolgere⁷.

⁶ Cf. J.I. ARRIETA, «Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica», in J. CANOSA (ed.), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 615.

⁷ Su tale tematica, in generale, cf. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, diei 7 decembris 1990, AAS 83 (1991) 249-340. Per un commento cf. J. LÓPEZ GAY, «*Redemptoris missio*», in PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA (ed.), *Dizionario di Missiologia*, Bologna 1993, 415-419.

Va osservato, però, che il nuovo rapporto giurisdizionale non può mai assumere natura gerarchica⁸: tale fattispecie, infatti, pur rappresentando una precipua manifestazione della rilevanza giuridica della volontà nella determinazione della giurisdizione ecclesiastica, va collocata in un contesto diverso, sia teologico sia giuridico, rispetto all'ambito gerarchico che si riscontra, ad esempio, nel rapporto tra Vescovo diocesano e la comunità di fedeli laici sottoposta immediatamente alla sua giurisdizione, in qualità di "popolo" della relativa circoscrizione ecclesiastica territoriale⁹.

La cooperazione missionaria si sostanzia, in effetti, in un'attività esterna ed ausiliaria nei confronti dei chierici missionari, che non inserisce il laico in alcun contesto giuridico organizzativo nuovo. La collaborazione prestata dal fedele laico, infatti, è limitata all'opera missionaria da prestarsi nel luogo¹⁰, e i diritti e gli obblighi reciprocamente acquistati dalle parti riguardano esclusivamente l'esercizio di tale attività, dettagliatamente descritta nel Decr. *Ad gentes*, n. 41¹¹. Il Vescovo del luogo di

⁸ Cf. N. LODA, «Le missioni e l'evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale: l'enclave delle Chiese cattoliche», *Commentarium pro religiosis* 81 (2000) 362-363.

⁹ Cf. N. LODA, «Le missioni e l'evangelizzazione» (cf. nt. 8), 370; J.I. ARRIETA, «Fattori rilevanti» (cf. nt. 6), 616.

¹⁰ Cf. Litt. enc. *Redemptoris missio* (cf. nt. 7), n. 77.

¹¹ Cf. CONCILIUM VATICANUM II, Decr. *Ad Gentes*, diei 7 decembris 1965, n. 41, in AA.VV., *Conciliorum Oecumenicorum Decreta (COD)*, a cura di G. Alberigo et al., consulenza H. Jedin, Bologna 1991, 1041-1042: «Laici ad opus evangelizationis Ecclesiae cooperantur et tamquam testes simul et viva in-

missione non assume, dunque, alcun compito supplementare di cura spirituale – generale o speciale –, nei confronti dei missionari laici¹², i quali, di conseguenza, non sono i destinatari, né i compartecipi di questa.

Sembra, peraltro, che gli “ausiliari laici” menzionati nel n. 26 delle Note direttive *Postquam apostoli*, ed indirettamente indicati pure nell’Istruzione *Quo*

strumenta missionem eius salvificam participant, praesertim si a Deo vocati ab Episcopis ad hoc opus assumuntur.

In terris iam christianis laici ad evangelizationis opus coelegantur, cognitionem et amorem erga missiones in seipsis et in aliis fovendo, vocationes in propria familia, in associationibus catholicis et in scholis excitando, subsidia cuiusque generis offrendo, ut donum fidei, quod gratis receperunt, aliis donari possit.

In terris autem missionum, laici, sive advenae sive autochthoni, in scholis doceant, res temporales gerant, in activitate paroeciali et dioecesana collaborent, varias formas apostolatus laicorum instituant atque promoveant, ut fideles novellarum Ecclesiarum quamprimum propriam partem in vita Ecclesiae assumere possint.

Laici tandem cooperationem oeconomico-socialem populis in via evolutionis libenter praebeant; quae cooperatio eo magis laudanda est, quo magis ad ea instituta fundanda spectat, quae structuras fundamentales vitae socialis attingunt, vel ad formationem eorum ordinantur, qui responsabilitatem publicae rei habent [...]». Cf. anche Litt. enc. *Redemptoris missio* (cf. nt. 7), nn. 71-72.

¹² Tuttavia, se si considera che, nell’ambito della struttura organizzativa di missione, si presenta una situazione diversa da quella ordinaria di un laico che operi nella propria diocesi, la cura pastorale esigerà pur sempre attenzioni, precisazioni e adeguamenti peculiari (specie in un altro paese con lingua, cultura, formazione diverse, ecc.), che senz’altro dovranno essere contenuti nella convenzione firmata da entrambe le parti, pur senza divenire, in senso tecnico-giuridico, oggetto di una specifica cura spirituale distinta da quella comune locale.

aptius, i quali insieme ai Vescovi *a quo* e *ad quem* sottoscrivono l'apposita convenzione, sia una figura sostanzialmente corrispondente¹³ proprio a quella dei fedeli laici che il CIC, al c. 784, indica come missionari «mandati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere l'opera missionaria», e che il presente breve commento mira ad spiegare¹⁴.

La natura non gerarchica del rapporto di giurisdizione instaurato tra il Vescovo *ad quem* ed il laico è, inoltre, ravvisabile anche alla luce del n. 30 dello stesso Decr. *Ad gentes*, in cui, nell'atto di specificare la natura dei poteri del Vescovo *ad quem* sui missionari, si fa riferimento alle funzioni di «promuovere, dirigere e coordinare» l'attività missionaria, in maniera tale che sia, in ogni caso, salvaguardata e incoraggiata la spontanea iniziativa di coloro che partecipano all'attività stessa¹⁵.

Si tratta, dunque, di una potestà costituita non dalla vera e propria funzione di direzione e governo di una data comunità – caratterizzata, cioè, dall'attività

¹³ Cf. N. LODA, «Le missioni e l'evangelizzazione» (cf. nt. 8), 371-372; J.I. ARRIETA, «Considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica determinata per via di convenzione ex can. 296 CIC», *Ius Canonicum*, volumen especial (1999) 177.

¹⁴ «I missionari, vale a dire coloro che sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere l'opera missionaria, possono essere designati fra gli autoctoni o no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici ».

¹⁵ Cf. Decr. *Ad Gentes*, n. 30, in *COD* (cf. nt. 11), p. 1036: «[...] Episcopi est, uti rectoris et centri unitatis in apostolatu dioecesano, activitatem missionalem promovere, moderari, et coordinare, ita tamen ut spontanea navitas eorum qui in opere partem habent, servetur et foveatur [...]». Cf., altresì, Litt. enc. *Redemptoris missio* (cf. nt. 7), n. 63.

di comando e dal corrispondente compito di vigilanza – bensì esclusivamente da poteri di impulso e di coordinamento.

Di conseguenza, non avendo il rapporto di giurisdizione che si instaura nei territori di missione natura gerarchica, i missionari laici non costituiscono un “popolo” aggiuntivo affidato alla cura pastorale del Vescovo del luogo¹⁶.

3. Rilievi canonici consequenziali e conclusivi

Alla luce di quanto precede, si può desumere e concludere che la Suprema Autorità – in un’epoca di crescente pluralismo culturale e religioso – abbia inteso considerare sempre più decisivo come principio cardine per allacciare un rapporto di giurisdizione la libera volontà dei fedeli soggetti a tale giurisdizione.

In tale contesto, infatti, la natura delle concrete posizioni giuridiche soggettive che emergono dal potere di governo, quella del Pastore, da un lato, e quella dei fedeli, dall’altro, non vanno intese, come è stato affermato¹⁷, rigidamente in termini di “potere”

¹⁶ Questa affermazione necessita di un chiarimento. Col termine “gerarchico” si intende in questo contesto evidenziare il fatto che i missionari non s’integrano in maniera alcuna alla gerarchia della Chiesa, pur essendo, riguardo alla direttive pastorali, sottomessi in tutto al Vescovo *ad quem*, e dunque tenuti all’obbedienza verso di lui. La spontanea iniziativa dei missionari sarà, infatti, sempre limitata a ciò che corrisponde ad ogni fedele nel suo diritto d’annunciare il Vangelo (cc. 211, 215 e 216), e alle possibilità prospettate nella convenzione stipulata con il Vescovo medesimo.

¹⁷ Cf. J.I. ARRIETA, «Fattori rilevanti» (cf. nt. 6), 598.

giuridico: le diverse facoltà, legittimazioni ad agire che riguardano il Pastore non corrispondono a vere situazioni di soggezione giuridica nei fedeli, in quanto si fondano piuttosto sui principi di libertà, autonomia e responsabilità personale indicati dal c. 208 CIC che riprende in merito i principi conciliari, in particolare il testo di *LG* 32¹⁸.

Se, infatti, si considera con attenzione l'esperienza ecclesiale in generale, si rileva che, in tale ottica, gli atti di stretto "potere" di giurisdizione – di "*potestas regiminis*" vera e propria – che i Pastori sono chiamati a compiere nei confronti dei fedeli laici loro assegnati sono, in realtà, esigui, mentre varie risultano altre specie di attività¹⁹ che, pur essendo esercitate sulla base di una legittima investitura di autorità su un concreto gruppo di laici, vengono adempite in un contesto diverso da quello specifico del "potere di giurisdizione", caratterizzato, in sostanza, dalla libertà e dalla non vincolazione giuridica²⁰.

In questa prospettiva, perciò, la posizione attiva dei Pastori risulta primariamente integrata non già da

¹⁸ Vedi, in merito, J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 117 ss.

¹⁹ Cf. S. LARICCIA, voce «Giurisdizione ecclesiastica», in F. CALASSO (ed.), *Enciclopedia del Diritto*, XIX, Milano 1990, 469 ss.

²⁰ Cf. J.I. ARRIETA, «Fattori rilevanti» (cf. nt. 6), 598. Afferma quest'autore: «Questa varietà di contenuti compresi nel compito dei pastori è stata sottolineata dal Concilio Vaticano II, indicando, a proposito dei Vescovi, che "(essi) reggono le Chiese particolari a loro affidate, come Vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità" (*LG* 27)».

poteri, bensì da doveri di servizio e dalla conseguente legittimazione per attuare il ministero in tali ambiti e su tali fedeli²¹. Tale concreto discorso è valido, in particolar modo, quando ci si riferisce ai rapporti tra l'autorità ecclesiastica ed i fedeli laici.

La dimensione diaconale della potestà e il fine ultimo del bene delle anime rappresentano, infatti, le coordinate cartesiane che allo stato attuale devono guidare in ogni momento l'azione dei Pastori nella vita della Chiesa. Non sembra più possibile distinguere in modo netto le posizioni giuridiche soggettive che ineriscono al rapporto di giurisdizione, classificandole in attive, da un lato, e passive, dall'altro: tale visione marcatamente clericale della giurisdizione, in cui i laici venivano visti solo come oggetto dell'attenzione pastorale dell'autorità ecclesiastica, ma non avevano alcuna corresponsabilità nella costruzione della Chiesa di Cristo, appare visibilmente superata dall'ultimo Concilio²².

La funzione dei soggetti di tale rapporto, sia quelli attivi sia quelli passivi, risulta, infatti, in modo imprescindibile, fondata su parametri di libertà e di responsabilità personale ed ispirata ai principi fondamentali della vocazione universale alla santità, della corresponsabilità nell'attuazione della missione affi-

²¹ Cf. X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae 1943, 62-63; P.A. D'AVACK, voce «Autorità ecclesiastica», in F. CALASSO (ed.), *Enciclopedia del Diritto* (cf. nt. 19), IV, 492.

²² La questione è ampiamente trattata da G. LO CASTRO, «I laici e l'ordine temporale», *Il Diritto Ecclesiastico* 97 (1986) 241-258; ID., «La missione cristiana del laico», *Il Diritto Ecclesiastico* 97 (1986) 467-492.

data da Cristo alla Chiesa²³ e dell'animazione cristiana delle realtà temporali, sanciti nell'ordinamento canonico vigente²⁴.

Esattamente in tale ambito si colloca ed ai suddetti principi si ricollega, dunque, la convenzione che consente, secondo la disciplina contemplata dall'Istr. *Quo aptius* e dalle Note dir. *Postquam apostoli*, ai fedeli laici di cooperare all'opera missionaria a norma del c. 784 CIC.

CIRO TAMMARO

²³ Cf. CIC, cc. 210 e 211.

²⁴ Cf. c. 225.